



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2021 (punto N 24)

Delibera

N 114

del 15/02/2021

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Edo BERNINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010 relativo al progetto di realizzazione di pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca "Pomonte" nel Comune di Scansano (GR). Proponente: Terra Energy S.r.l

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	Si	Parere
2	Si	Verbale Conferenza dei servizi

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”*;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

Visto il D.Lgs. 104/2017 - *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE”* in materia di VIA ed, in particolare, le Disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 23 comma 2 primo periodo;

Vista la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Vista la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Vista la L.R. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

Visto il R.D. 3267/1923 - *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

Vista la L.R. 39/2000 - *“Legge forestale Toscana”*;

Visto il D.P.G.R. n. 48/R/2003 - *“Regolamento Forestale della Toscana”*;

Premesso che:

- la Società Terra Energy S.r.l. (di seguito Proponente) in data 30.03.2017 ha depositato presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli articoli 23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e degli articoli 52 e segg. della L.R. 10/2010, relativamente al *“Progetto di realizzazione di numero 2 pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca “Pomonte” nel Comune di Scansano (GR)*, provvedendo altresì al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate;

- con la medesima istanza di avvio del procedimento la Società Terra Energy S.r.l. ha altresì richiesto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/10, il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923, della L.R.39/2000 e del Regolamento Forestale di cui al D.P.G.R. 48R/2003;

Rilevato, relativamente all'opera di che trattasi, che:

- in data 29/03/2017 il Proponente ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere, pari a € 6.017,58, come da nota di accertamento n. 11656 del 04/04/2017;

- in data 30/03/2017, il Proponente ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano *“Il Tirreno”*;

- il procedimento è stato avviato in data 30/03/2017;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 10 osservazioni da parte del pubblico;
- l'intervento di progetto, riguardante la realizzazione di 2 pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca "Pomonte", è contemplato al punto 2, lettera b), dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs.152/2006 concernente "*attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2 comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 22 del 11/02/2010 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie*" e come tale ricompreso tra le tipologie di opere soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale; tuttavia, la Società proponente ha volontariamente deciso di attivare sul progetto la presente procedura di VIA ai sensi degli artt.23 e segg. del D.Lgs. 152/06 e degli artt.52 e segg. della L.R. 10/10;
- il progetto interessa, fisicamente e a livello di impatti, il Comune di Scansano (GR);
- sulla documentazione presentata il Settore VIA ha avviato l'istruttoria provvedendo a richiedere, con nota prot. n. 172991 del 31/03/2017, i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori, rispettivamente alle Amministrazioni interessate nonché agli Uffici, alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;
- con la medesima nota prot. n. 172991/P.140.020 del 31/03/2017, il Settore VIA procedente ha altresì indetto una Conferenza di servizi ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della L. 241/90 e della L.R. 40/2009, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico;
- sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con propria nota Prot. n. 300388 del 12/06/2017, il Settore VIA ha formulato la richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, assegnando al proponente il termine di 45 gg. per il deposito della documentazione richiesta e segnalando, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006, la necessità di contestuale avviso al pubblico del deposito delle integrazioni stesse;
- in data 22/06/2017 il proponente, con nota assunta al prot. n. 319257 del 22/06/2017, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ha chiesto la proroga di 45 giorni del termine fissato per il deposito delle integrazioni; proroga concessa con nota Settore VIA prot. n. 319714 del 22/06/2017;
- in data 08/09/2017 il Proponente, con nota assunta al Prot. n. 427057, ha provveduto a depositare, presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate, la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta e ha contestualmente provveduto a pubblicare il relativo avviso sul quotidiano "Il Tirreno";
- anche in merito alla suddetta documentazione integrativa depositata, sono stati consultati i soggetti competenti, mediante apposita richiesta in tal senso, formulata con nota Prot. n. 430943 del 12/09/2017;
- pertanto, acquisiti anche gli ulteriori elementi istruttori suddetti, con successiva nota del 28/12/2017 Prot. n. 621290, è stato convocato, ai sensi della delibera G.R. n. 410/2016 richiamata in premessa, il Nucleo VIA, ai fini dell'esame e conseguenti valutazioni tecniche di competenza, in merito all'intervento in oggetto;
- con ulteriore nota Prot. n. 621293 del 28/12/2017, è stata convocata, ai sensi della L.241/90 e

L.R.40/2009, la Conferenza di Servizi ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, da svolgersi successivamente all'espressione del parere del Nucleo regionale VIA;

- in data 23/01/2018 si è tenuto il Nucleo regionale VIA che, a fronte delle valutazioni svolte sul progetto in questione, ha espresso il proprio Parere tecnico n.166;

- di seguito, nella medesima data del 23/01/2018, si è svolta la Conferenza di Servizi ex L. 241/90, già regolarmente convocata al fine acquisire le valutazioni del Comune di Scansano (GR) competente in ordine al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e della L.R. 39/2000.

Dato atto che tutta la documentazione presentata dal Proponente nel corso del procedimento, fatte salve le esigenze di riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e che sono pervenute da parte del pubblico le osservazioni sopra richiamate;

Visto il Parere del Nucleo regionale VIA n. 166 del 23/01/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1), comprensivo di specifico allegato A) riguardante i contenuti delle osservazioni pervenute nel procedimento e relativo esame delle stesse;

Rilevato che il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di numero 2 pozzi esplorativi geotermici perforati da un'unica postazione, nell'ambito del permesso di ricerca Pomonte, nel Comune di Scansano (GR), rilasciato con Decreto Dirigenziale n. 5737 del 26/11/2012. La perforazione è finalizzata a confermare il modello geotermico ipotizzato, il quale prevede la presenza, ad una profondità compresa tra 3000 e 3500 m, di un potenziale serbatoio profondo contenente fluidi geotermici con $T > 200$ °C, idonei per una successiva coltivazione per la generazione di energia geotermoelettrica;

Preso atto, dal citato Parere n.166 del 23/01/2018, che:

- l'istruttoria svolta dal Nucleo ha preso in considerazione la realizzazione di numero due pozzi esplorativi geotermici e relative attività, cosicché, sulla base dell'esame degli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente nonché dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti nel procedimento, tenuto conto altresì delle osservazioni pervenute, sono stati analizzati i relativi impatti ambientali di specie;

- a seguito dell'attività istruttoria svolta e come descritta al punto precedente, è stato valutato che gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale medesimo, sono idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati;

Rilevato che il medesimo Parere del Nucleo VIA contiene la proposta alla Giunta Regionale di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale sull'impianto in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni nello stesso elencate;

Visto altresì il Verbale della Conferenza di Servizi del 23/01/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All.2) dal quale risulta che l'opera in oggetto è ritenuta meritevole di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;

Rilevato, dal suindicato Verbale, che il Comune di Scansano è risultato assente nella seduta del 23/01/2018 e che, conseguentemente, ne è derivata l'applicazione nella specie della disposizione di

cui all'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 che così prevede: “...Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;

Rilevato altresì che, in data successiva allo svolgimento della suddetta Conferenza di Servizi, il Comune di Scansano ha espresso parere favorevole, trasmesso con nota n. 1253 del 14/2/2018 pervenuta al protocollo Regionale 88625 del 16/2/2018;

Considerato che le risultanze istruttorie, pur completate nell'ambito del Nucleo e della Conferenza suindicati, non sono state esaminate e conseguentemente adottate dalla Giunta Regionale attesa la definizione in corso di specifica pianificazione revisione normativa in materia di geotermia, già avviati dall'Amministrazione Regionale con la definizione delle Aree Non Idonee (ANI) per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e completati con l'approvazione della Legge Regionale 5 febbraio 2019, n. 7 “Disposizioni in materia di geotermia”;

Rilevato che, con propria Deliberazione n. 41 del 7 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha adottato la proposta di piano per la modifica del Piano Ambientale ed Energetico Regionale – PAER e che, nella seduta del 20 luglio 2020, il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento alla proposta di legge n. 455 col quale viene stabilito che l'individuazione delle ANI di cui alla richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 7 luglio 2020 è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Dato atto che

- con Decisione n. 93 del 27/07/2020 la Giunta Regionale, alla luce dei sopra richiamati atti assunti dal Consiglio regionale, data l'ubicazione di una serie di progetti di ricerca geotermica in ANI, individuate come tali dai Comuni, ha ritenuto sussistere motivi ostativi per un pronunciamento favorevole sui relativi procedimenti di VIA, considerato che l'attività di ricerca risulta propedeutica e finalizzata allo sfruttamento di risorse geotermiche e che, quindi, consentire le esplorazioni in progetto comporterebbe ingenti spese a carico dei Proponenti, spese che non potrebbero essere ammortizzate con la coltivazione della risorsa geotermica, stante l'orientamento emergente dallo strumento di pianificazione regionale. Sulla base di tali considerazioni la Giunta ha quindi dato mandato al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia di provvedere, fra l'altro, alla comunicazione alla Società Terra Energy S.r.l. dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca “Pomonte” - Comune di Scansano (GR) per le ragioni ivi esplicitate;

- con nota Prot. 0264655 del 30/07/2020 il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia ha provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, alla suddetta Società i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza sopra richiamata, facendo altresì presente il diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- il 05/08/2020 (Prot n. 0273857) la Società Terra Energy S.r.l. ha richiesto al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia una motivata proroga di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 sopra richiamata, richiesta accolta con nota Prot. 0274073 del 05/08/2020;

- in data 28/09/2020 (Prot. 0328536) la Società Terra Energy S.r.l ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, ritenendo non sussistere motivi legittimi che possano sostenere un mancato accoglimento dell'istanza presentata; in particolare pone l'accento sulla considerazione che *"...pur attenendosi agli atti della Regione Toscana in materia di ANI, queste non sono applicabili a pozzi esplorativi finalizzati alla sola ricerca bensì riguardano impianti di produzione energetica geotermica."*;

Esaminate le suddette controdeduzioni, a seguito di specifica istruttoria del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia che ha coinvolto gli uffici regionali competenti;

Viste

- la comunicazione in data 22/11/2020 delle conclusioni istruttorie da parte del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia all'Assessore Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici e Protezione Civile della Giunta Regionale, dalla quale emerge in particolare quanto segue: *"...In primo luogo nella DCR n. 41/2020, con cui sono state individuate le aree non idonee, si precisa che "in considerazione del carattere della risorsa, le Aree Non Idonee non si applicano alle attività di ricerca mineraria, che non possono essere limitate." ed ancora "il tema della non idoneità non investe l'intera fase della ricerca: le limitazioni in tal senso sono soltanto quelle eventualmente imposte in sede di valutazione di impatto ambientale. Ciò anche in considerazione del fatto che per la risorsa geotermica, diversamente dalle altre fonti (sole, vento, biomassa, acqua, ecc.) è fondamentale conoscere nel dettaglio le caratteristiche del campo geotermico e del fluido stesso: solo a partire da tali acquisizioni è possibile infatti determinare se sia praticabile lo sfruttamento della risorsa e, in caso positivo, stabilire tipologia e potenza degli impianti. Pertanto le ANI non possono in alcun modo limitare l'ambito della ricerca mineraria." Dunque, la disciplina vincolistica delle ANI non sembra trovare applicazione ai fini dell'ottenimento del permesso di ricerca....";*

- la comunicazione *"Geotermia – Permessi di ricerca mediante perforazione pozzi – determinazioni conclusive della Giunta Regionale"* fatta dal competente Assessore nella seduta della Giunta del 29 dicembre 2020;

Ritenute quindi accoglibili le argomentazioni espresse dal Proponente nella nota del 28/09/2020 sopra richiamata e ritenuto pertanto di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni espressi nel Parere regionale di valutazione per la VIA n. 166 del 23/01/2018 e relativo allegato concernente le osservazioni pervenute;

Ritenuto altresì di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni di cui al Verbale della Conferenza di Servizi del 23/01/2018;

Ritenuto altresì necessario far presente sin da adesso al Proponente che nel caso in cui, all'esito positivo della fase di ricerca di cui trattasi, proceda con la presentazione della richiesta di rilascio di concessione di coltivazione mineraria, la stessa sarà valutata in base alle statuizioni contenute nel provvedimento di definizione delle Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e quindi non può essere riposto alcun affidamento sul rilascio della concessione; conseguentemente il proponente non potrà imputare a questa Amministrazione richiesta alcuna di risarcimento per eventuali spese sostenute per l'attività di ricerca di cui trattasi;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di esprimere, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.152/2006, **pronuncia positiva** di compatibilità ambientale relativamente al Progetto di *“Realizzazione di due pozzi esplorativi geotermici nel permesso di ricerca “Pomonte” - Comune di Scansano (GR)”*, proposto dalla Società Terra Energy S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Verbale del Nucleo regionale VIA n.166 del 23/01/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 2) di individuare il Settore regionale autorizzante *“Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”* quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle singole prescrizioni riportate nel suindicato Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n.166/2018. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- 3) di stabilire, in conformità all'art. 25 comma 5 del D. Lgs 152/2006, in anni cinque (5) a far data dalla pubblicazione sul BURT la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale;
- 4) di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi del 23/01/2018, come da verbale della Conferenza medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2) che, in relazione al progetto in oggetto, sostituisce ad ogni effetto, ex art. 14 quater della Legge 241/1990:
 - Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, L.R. 39/2000 e relativo Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 48R/2003;
- 5) di dare atto che l'Autorizzazione di cui al punto 4) assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BURT della presente deliberazione ed esaurisce la sua validità al termine di realizzazione delle opere in progetto e comunque non oltre i cinque anni dalla data di efficacia dell'Autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga nelle forme e nei modi stabiliti nelle norme di riferimento;
- 6) di dare atto che nel caso in cui, all'esito positivo della fase di ricerca di cui trattasi, il proponente proceda con la presentazione della richiesta di rilascio di concessione di coltivazione mineraria, la stessa sarà valutata in base alle statuizioni contenute nel provvedimento di definizione delle Aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica e quindi non può essere riposto alcun affidamento sul rilascio della concessione; conseguentemente il proponente non potrà imputare a questa Amministrazione richiesta alcuna di risarcimento per eventuali spese sostenute per l'attività di ricerca di cui trattasi;
- 7) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Terra Energy S.r.l.;
- 8) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;
- 9) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei

termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore
EDO BERNINI